



**A.I.M.M.F.**

**Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia**  
*Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse  
et de la Famille"*

[www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)

L'Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia:

**Sull'art. 15 bis dell'emendamento predisposto / proposto dal Ministero di Giustizia ai Disegno di Legge AS 1662 Delega processo civile in trattazione dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato.**

L'art. 15 bis del "maxi- emendamento", in materia di famiglia e minori, si compone di due parti: una costruita sotto forma di delega, con riferimento all'istituzione del rito unico della famiglia e dei minori, e l'altra con valenza immediatamente precettiva, con riferimento alla procedimentalizzazione dell'art. 403 c.c., alla modifica dell'articolo 38 disp. att. c.c. relativo al riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, e la terza relativa al curatore speciale del minore.

Prima di entrare nel merito delle proposte, e delle modifiche apportate attraverso la presentazione di subemendamenti governativi, si osserva che la *ratio* che ispira il maxiemendamento è quella di ampliare lo schema procedimentale del rito ordinario, mettendo in secondo piano le caratteristiche specifiche appartenenti al mondo della giustizia minorile il cui intervento è sempre, e non solo in modo eventuale, contrassegnato dal pregiudizio al soggetto di minore età: pregiudizio talora assai grave che può trovare la sua origine non nella conflittualità fra i genitori, bensì, assai più frequentemente, nelle condotte maltrattanti e trascuranti poste in essere dagli stessi, separatamente o congiuntamente, ai danni dei figli. Tali situazioni necessitano di strumenti di intervento specifici, che non sono assimilabili alla logica della composizione dei conflitti che caratterizzano le situazioni di crisi della famiglia.

**Le previsioni immediatamente precettive.**

Nello specifico, con riferimento al comma 2 lettera b) dell'art. 15 bis, relativo alla disciplina del **procedimento ex art 403 c.c.**, si ribadisce la non assimilabilità di tale procedimento a una convalida di misura cautelare, in quanto viene in considerazione non già una limitazione della libertà personale, ma la tutela del minore da situazioni di pregiudizio che richiedono un intervento tempestivo e urgente. Occorrono, dunque, modifiche utili a stabilire una più congrua scansione temporale dell'intervento *ex*

art.403 c.c., che consentano la reale comprensione della vicenda posta a base dell'intervento, spesso assai complessa e non meramente riconducibile a episodi circoscritti, rischiandosi altrimenti di trasformarlo in una mera formalità, tenuto conto che il tribunale per i minorenni che interviene è sempre organo collegiale a composizione multidisciplinare. Dati i tempi di lavoro dei servizi sociali, occorre un tempo adeguato per valutare la congruità o meno dell'intervento e per acquisire le informazioni necessarie.

**Non si ritiene, dunque, adeguata la modifica introdotta dal subemendamento, che estende a 72 ore il termine originariamente previsto per il pubblico ministero, che non appare congruo. Si insiste, dunque, nel portare tale termine a cinque giorni, come è stato già proposto. Inoltre, termini così rigidi per il decreto di convalida, quale quello previsto di 48 ore, rischiano di rendere meramente formale il controllo operato e di creare automatismi. Complessivamente, tale disciplina si attesta su di un'eccessiva rigidità dei termini, che appare poco compatibile con la complessità degli accertamenti necessari a valutare le situazioni di pregiudizio dei minori.**

Allo stesso modo occorre tenere conto dei tempi necessari per le notifiche e per la convocazione rapida della camera di consiglio, che nei tribunali per i minorenni non è di facile attuazione. Pare, infatti, di difficile attuazione la creazione di turni di reperibilità per i giudici onorari che compongono il collegio e appare penalizzante la sanzione dell'inefficacia, tenuto conto che la corretta integrazione del contraddittorio può comportare degli slittamenti dell'udienza. Si apprezza comunque la previsione per cui, anche in caso di inefficacia, il tribunale potrà assumere i provvedimenti opportuni a tutela del minore.

Quanto alla modifica **dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318**, si osserva che la formulazione dell'articolato da parte del Governo laddove si dispone che -in caso di contemporanea pendenza di cause al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario indipendentemente dalla parte ricorrente (pubblico ministero), dal tempo del ricorso, dalla natura degli interessi in gioco- la competenza spetti al tribunale ordinario e sia quindi reso obbligatorio per il tribunale per i minorenni dichiararsi incompetente e trasmettere d'ufficio entro dieci giorni la procedura al giudice ordinario, non è in alcun modo condivisibile. Dare rilievo assorbente all'esigenza di concentrazione delle tutele rischia di pregiudicare l'interesse a un'efficace tutela del minore.

Il trasferimento d'ufficio al tribunale ordinario, a prescindere dal momento dell'instaurazione del procedimento di separazione o di divorzio, vanifica il lavoro già svolto e la conoscenza pregressa da parte del tribunale per i minorenni della situazione, talora pendente da anni sul presupposto della inadeguatezza dei genitori, anche tali da giustificare pronunzie di decadenza dalla responsabilità genitoriale; investe un giudice non specializzato (con l'eccezione di poche sezioni famiglia di grandi tribunali come Roma, Milano, Torino, Napoli, che trattano in via esclusiva la materia della famiglia), e comunque privo di componente onoraria, di vicende che non hanno necessaria attinenza al conflitto di coppia, ma piuttosto al maltrattamento e alla incuria nei

confronti dei figli, materie che richiedono una trattazione multidisciplinare; ritarda la messa in protezione del minore che inevitabilmente risentirà di tempi e cadenze più prolungate.

Si paventa, inoltre, il possibile ricorso da parte di difensori spregiudicati al *forum shopping*, cioè al deposito pretestuoso di un ricorso al TO laddove si temano imminenti provvedimenti incisivi da parte del TM, semplicemente per spostare la competenza verso il giudice ritenuto più favorevole.

In altri termini, ben più rilevante di qualsiasi interpretazione sulla continenza delle domande, propria dei rapporti tra giudizi regolati dal principio dispositivo, risulta essere la valutazione approfondita e diacronica delle condizioni del minore, che rappresenta il *continuum* di molte vicende che dal controllo sulla responsabilità genitoriale prosegue poi nelle procedure di accertamento dello stato di abbandono.

**Appare assolutamente preminente rispetto al possibile rischio di frammentazione processuale, l'obbligatoria e costituzionalmente prevista attivazione della tutela del minore, con la conseguenza che le procedure ex artt.330 c.c. restino ai tribunali per i minorenni, riservando alle procedure ex art. 333 la trasmissione degli atti al tribunale ordinario in caso di contemporanea pendenza delle due procedure.**

**L'introduzione della proposta modifica processuale costituirebbe una strada senza ritorno verso lo svuotamento progressivo dei tribunali per i minorenni.** Tale svuotamento sembra, inoltre, ispirare il subemendamento da ultimo licenziato dalle relatrici con l'accordo del Governo, che prevede la costituzione di un Tribunale Unico caratterizzato da un'accentuazione delle competenze monocratiche in sede circondariale, a scapito delle competenze collegiali della sezione distrettuale, che assume il ruolo prevalente di giudice del reclamo dei provvedimenti emessi in sede circondariale.

Si apprezza il subemendamento governativo relativo al **curatore speciale**, che ha mitigato l'automatismo della nomina originariamente previsto, accogliendo le proposte dei giudici minorili.

### **Riformulazione delle relatrici dei subemendamenti in materia di istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.**

Prendiamo atto che nella data del 9 settembre 2021, è stato approvata in Commissione Giustizia del Senato una riformulazione delle relatrici dei subemendamenti, relativi all'AS 1662, prevedendo dei principi di delega relativi all'istituzione del 'Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie', per lo più riconducibili ai lavori della Commissione Luiso.

Dal punto di vista metodologico, alla luce del carattere strutturale della riforma, per la quale è previsto come termine per l'attuazione il 2024, non può non manifestarsi sorpresa per la sua presentazione come 'riformulazione di subemendamenti', *in limine* rispetto alla votazione in aula della Riforma sul processo civile. Ciò non ha consentito un'adeguata riflessione sul merito del testo, anche attraverso l'ascolto degli operatori del settore. Sebbene, infatti, alcuni spazi di intervento siano possibili in sede di legislazione delegata, i principi di delega non consentono, tuttavia, ripensamenti su

aspetti fondamentali, come l'attribuzione delle competenze rispettivamente alle sezioni distrettuali e circondariali, il ruolo dei giudici onorari e la composizione dell'Ufficio del Processo.

L'idea di istituire un tribunale unico per la famiglia e per i minori è oggetto di condivisione e di riflessione da molti anni, in modo da porre rimedio alle rilevanti criticità nascenti dalla frammentazione delle competenze tra diverse autorità giudiziarie. Come pure, va vista positivamente l'istituzione di un ufficio autonomo di Procura. Sarebbe, anzi auspicabile prevedere di dotarlo della componente onoraria.

**Tuttavia, la rigida suddivisione tra la sezione distrettuale, che opera in forma prevalentemente collegiale e con la presenza dei giudici onorari (salvo che per le competenze monocratiche previste in sede penale) e le sezioni circondariali, che operano in composizione monocratica e senza l'apporto dei giudici onorari, ripropone le rilevanti difformità esistenti tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. Appare non condivisibile l'attribuzione al giudice monocratico di tutta la materia *de potestate*, comprensiva dei procedimenti relativi a fattispecie gravissime e tali da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, nonché l'assunzione di provvedimenti incisivi e urgenti ai sensi dell'art. 403 c.c., come gli allontanamenti dei minori. Questa soluzione, che priva il giudice delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà, che la stessa Corte costituzionale ha più volte ritenuto un valore, si tradurrà inevitabilmente nel rischio di assumere decisioni non adeguatamente ponderate, ovvero che, a fronte di situazioni gravissime, non siano adeguatamente incisive.**

Inaccettabile appare l'attribuzione al giudice monocratico dei provvedimenti di cui al titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, comprensivi anche della delicata ipotesi degli affidamenti etero – familiari, che nella prassi, normativamente recepita dalla legge n. 173/2015, ben possono trasformarsi in affidamenti provvisori o “a rischio giuridico”, ove venga promossa la procedura di adottabilità, o in adozioni in casi particolari. Si determinerebbe, dunque, una dannosa frattura tra la decisione assunta dal giudice monocratico – si ribadisce in assenza di tutti gli strumenti di cui dispone l'attuale tribunale per i minorenni per formulare il progetto di vita più adeguato al minore – e le attribuzioni del giudice collegiale in sede distrettuale, a composizione mista, competente per la procedura di adottabilità e di adozione. Tale previsione collide con i più recenti orientamenti in tema di rispetto della continuità affettiva.

**Le competenze della sezione distrettuale vengono sostanzialmente svuotate, diventando essa prevalentemente giudice del reclamo dei provvedimenti della sezione circondariale. Preoccupa anche che i reclami avverso i procedimenti *de potestate* verrebbero decisi da un collegio privo della componente onoraria, che invece permarrebbe nel collegio della corte di appello, che tratterebbe le impugnazioni avverso i provvedimenti emessi dalla sezione distrettuale.**

Non può non segnalarsi l'evidente depauperamento del ruolo dei giudici onorari, il cui apporto viene escluso proprio nella materia *de potestate*, in cui è fondamentale la formazione multidisciplinare. Questa impostazione si tradurrà inevitabilmente nella

lievitazione degli incarichi di CTU, mentre comunque il giudice monocratico è lasciato solo nel delicato processo decisionale, in cui prezioso si rivela, nell'esperienza dei tribunali per i minorenni, l'apporto dei giudici onorari anche, ma non solo, per la valutazione del merito tecnico degli elaborati peritali.

Un ulteriore elemento di svalutazione della figura del giudice onorario è la previsione del loro inserimento come componenti dell'Ufficio del Processo, così attribuendo loro una funzione meramente burocratica e servente, così snaturando il loro ruolo di portatori di saperi extra – giuridici e di soggetti investiti di una responsabilità decisionale.

**L'AIMMF propone, pure in un'ottica di conservazione dell'emendamento, di apportare alcuni correttivi, volti a mantenere il carattere di collegialità e di multidisciplinarietà, di introdurre un correttivo alla lettera c), nei seguenti termini:**

*Art. 15-ter. (Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)*  
*1. Nell'esercizio della delega di cui al l'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del « Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) istituire il « Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale; b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera c) che verranno trasferite alle sezioni circondariali; c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, ad eccezione dei procedimenti promossi dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 403 e comunque ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, nonché del titolo I della legge 4 maggio 1983, n. 184, anche nel corso di un procedimento di separazione, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, non ché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endofamiliare (...).h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali del suddetto*

*tribunale, limitatamente alle funzioni di cui alla lettera i); i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento; (...) n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera c): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui agli articoli 403 e 330 del codice civile e della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari; o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, integrata dai giudici onorari nei casi previsti dalla lettera n), prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni (...).*

**Si propone, inoltre, sempre nell'ottica della valorizzazione del principio di collegialità e di multidisciplinarietà del giudice nella delicata materia minorile, che almeno la materia *de potestate* e di cui al titolo I della legge n. 184/1983, venga trattata anche in sede circondariale da un collegio a composizione mista, con la presenza almeno di un giudice onorario. Così potrebbe restituirsi coerenza al previsto inserimento dei giudici onorari nell'ufficio del processo in sede circondariale offrendo anche ai minorenni coinvolti nel, talora gravissimo, conflitto familiare la decisione di un giudice che unisca la competenza giuridica a quella psicologica.**

### **Il rito.**

E' opportuna un'ulteriore riflessione sul **rito**. Quanto ai principi di delega ad esso relativi, seppure apprezzabile è l'intento di razionalizzazione dei riti perseguito, tuttavia, dalla lettura dei principi di delega, appare palese che il rito unico sia stato disegnato soprattutto avendo in mente le caratteristiche e le esigenze insite nei procedimenti in materia di famiglia, la cui ottica è essenzialmente quella di comporre un contenzioso tra le parti genitoriali, e nei quali ampio rilievo hanno le questioni relative agli aspetti patrimoniali.

L'unico spazio che i principi di delega disegnano anche con riferimento alle esigenze proprie dei procedimenti *de potestate* è costituito dall'espressa previsione di ampi poteri ufficiosi per il giudice, nelle materie relative a diritti indisponibili e della possibilità di assumere *inaudita altera parte* i provvedimenti di urgenza nell'interesse

dei minori, oltre che delle parti, con instaurazione successiva del contraddittorio. In nessuna considerazione si tengono i procedimenti assai agili, privi di carattere contenzioso, relativi per esempio ai minori stranieri non accompagnati e delle relative tutele che graverebbero, peraltro, il giudice monocratico, privo dell'utile apporto della componente onoraria.

Nell'ottica di una piena tutela dell'interesse del minore nei giudizi *de potestate*, non appare, tuttavia, condivisibile la previsione, nascente dall'adeguamento degli stessi alle caratteristiche dei riti in materia di famiglia, in cui la fase di trattazione è affidata al giudice relatore, che i provvedimenti urgenti siano adottati in forma monocratica. Tale previsione è assolutamente incompatibile con le esigenze insite nei procedimenti minorili, in cui valore fondamentale e irrinunciabile è la collegialità e la specializzazione del giudice, anche legata alla multidisciplinarietà garantita dalla presenza dei giudici onorari. Ciò vale a maggior ragione in relazione ai provvedimenti urgenti, relativi per lo più a ipotesi di allontanamento del minore e relative alla sua messa in sicurezza, che impongono delicate decisioni che incidono profondamente sul vissuto familiare e del minore. Si determinerebbe, conseguentemente, il già paventato rischio di mancata o non adeguatamente ponderata assunzione di tali provvedimenti, con grave pregiudizio per i minori e per le famiglie.

L'esigenza di celerità alla base della proposta disciplina neppure si sposa con la complessità delle situazioni al vaglio dei tribunali per i minorenni, che, sia pure recependo l'esigenza ormai unanimemente avvertita di evitare la pendenza di procedimenti a tempo indeterminato e per tutto il percorso di vita del minore, impongono di seguire nel tempo l'evolversi delle situazioni, prevedendo la possibilità di plurime fasi procedurali, all'esito delle quali adeguare gli interventi attraverso l'adozione di provvedimenti provvisori.

**Non appare, infine, condivisibile l'inserimento, nella versione finale dell'emendamento di cui all'articolo 15 bis sul 'Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)' licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato, con riferimento alla lettera b), laddove prevede che 'nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera h) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti, l'esclusione della facoltà di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato'.**

**Si propone di espungere questo inciso che, oltre a svalutare la professionalità dei giudici onorari, particolarmente utile nel momento più delicato dell'ascolto del minore e delle parti, paralizzerebbe l'operato dei tribunali per i minorenni, non essendo i soli magistrati togati in grado di fronteggiare la corposa attività di trattazione e di istruzione di tutti i procedimenti a suo carico, tenuto conto che molti di essi (si pensi ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati, ai ricorsi ex articolo 31 TU immigrazione, ai procedimenti amministrativi, ecc.) non hanno natura contenziosa. Appare, inoltre, contraddittorio privare il giudice onorario, anche in affiancamento al magistrato,**

**di partecipare all'ascolto del minore nel procedimento e consentirgli di ascoltare il minore, su delega nel magistrato, nell'ambito delle funzioni attribuite all'ufficio del processo**

**Apprezzabile appare invece l'attribuzione al tribunale per i minorenni del potere di emettere i provvedimenti di cui agli articoli 342 bis e seguenti del codice civile. Si conclude che, pur ritenendosi opportuna una maggiore proceduralizzazione del rito camerale, tuttavia occorre salvaguardare le specificità del giudizio davanti al tribunale per i minorenni, che non è tout court assimilabile ai giudizi di separazione e divorzio.**

### **Profili ordinamentali, impegno di spesa e conclusioni.**

Sotto il profilo ordinamentale, resta da chiarire il rapporto tra sezione distrettuale e circondariale e dei rispettivi presidenti, in particolare con riferimento ai poteri organizzativi e tabellari e agli ampi poteri di applicazione dei magistrati dalle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali e viceversa. Si segnala, inoltre, che il diviso ampio utilizzo della figura del 'giudice itinerante', con possibilità di ampio utilizzo della trattazione scritta e dell'udienza da remoto, rischia di affievolire il contatto diretto tra il giudice, le parti e il minore, che è fondamentale per la corretta ed efficace trattazione della materia *de potestate*.

Si segnala, infine, con forza che **la corretta attuazione di una riforma ordinamentale così imponente, che proprio per la sua complessità avrebbe avuto necessità di un tempo di riflessione assai più ampio, non può realizzarsi senza un notevole impegno di spesa,** che consenta di provvedere alle seguenti innovazioni:

- Aumento della pianta organica dei magistrati, non essendo evidentemente sufficienti al comporre l'organico delle istituende sezioni distrettuali e circondariali gli attuali organici del tribunale per i minorenni e delle sezioni dei tribunali ordinari che si occupano, per lo più in maniera non esclusiva, degli affari relativi alla famiglia, in considerazione del notevole sgravio delle Corti di Appello dai giudizi di impugnazione. Sarà necessario anche ripensare agli organici delle istituende Procure Distrettuali Minorili cui andranno assegnati compiti assai più imponenti, con previsione di significativo aumento dell'assai ridotto organico attuale e della possibilità di un affiancamento dei sostituti da parte di esperti;
- Necessità di adeguare gli organici del personale amministrativo e di cancelleria, che già allo stato presenta notevoli carenze, e che invece necessiterebbe di un potenziamento, alla luce delle aumentate esigenze organizzative e amministrative degli istituendi tribunali;
- Necessità di ampliare gli spazi logistici, non essendo assolutamente sufficienti gli spazi oggi a disposizione dei tribunali per i minorenni e dei tribunali ordinari.
- L'opportuna previsione della digitalizzazione dell'istituendo tribunale unico, da estendersi anche alle procedure di competenza degli attuali tribunali per i minorenni.

In definitiva, senza un'adeguata revisione dell'attuale organizzazione delle competenze in materia di persone, famiglie e minori e degli uffici giudiziari, la riforma non potrà produrre i risultati auspicati, ma si potrebbe determinare il rischio di una dispersione del sapere specialistico comunque maturato dai giudici specializzati nel corso degli anni.

Pur apprezzando lo sforzo di pensiero dedicato alla materia minorile e familiare, non può sottacersi che argomenti che presentano tali profili di complessità sostanziale, processuale, organizzativa ed economica avrebbero avuto bisogno di un tempo meno convulso, di un pensiero sereno, esente da pregiudizi, rispettoso di tutti i pareri tecnici degli addetti ai lavori. Soluzioni precipitose e non sufficientemente meditate produrranno negative conseguenze prima di tutto su coloro che necessitano di effettiva ed efficace tutela, sui soggetti minori più fragili, il cui futuro è nelle nostre mani.

Roma, 19 settembre 2021

Il Segretario generale  
Susanna Galli



Il Presidente  
Cristina Maggia

